

PROTOCOLLO D'INTESA

L'APPRENDISTATO PER ATTIVITA' DI RICERCA A NORMA DELL'ART. 5 DEL
D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 E S.M.I.

TRA

la Regione Lazio

E

le Università: l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Università degli Studi Roma Tre, l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l'Università degli Studi della Tuscia, la Libera Università Maria SS. Assunta, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", l'Università Campus Bio-Medico di Roma, l'Università degli Studi internazionali di Roma, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Europea di Roma

E

gli Istituti - Centri di Ricerca: ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie-l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ASI Agenzia Spaziale Italiana, INdAM Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi", Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerca "Enrico Fermi"

E

le Fondazioni ITS: Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione R. Rossellini, Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile "Fondazione G. Caboto", Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i beni e le Attività Culturali-Turismo, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare, Istituto Tecnico Superiore Fondazione "Bio Campus", Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita.

E

le Associazioni Sindacali: CGIL Roma e Lazio, CISL Lazio, UIL di Roma e del Lazio e UGLUR Lazio

E

le Associazioni Datoriali: Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo, Federlazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio, Confesercenti Lazio, Confartigianato Imprese Lazio, CNA Roma e Lazio, Confetra - Associazione Regionale del Lazio - ALAS, CISAL, Confapi Lazio, AGCI Lazio, Casartigiani Lazio e ABI

di seguito denominate "Parti".

VISTO

- la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e s.m.i.;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- la legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio".
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e s.m.i.;
- il decreto ministeriale 11 aprile 2008 "Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- l'accordo Stato-Regioni e Province autonome adottato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

PREMESSO CHE

- a norma del presente atto s'intende per:
 - "Intesa" il presente protocollo d'intesa;
 - "T.U." il d.lgs. n. 167/2011;
 - "Apprendistato di ricerca" il contratto di apprendistato per realizzare attività di ricerca;
 - "PFI" il Piano Formativo Individuale di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del T.U.;
 - "CFU" Crediti Formativi Universitari di cui all'art. 5 d.m. n. 509/1999;
 - "ITS" Istituto Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 gennaio 2008;
- l'art. 5, co. 1, T.U. prevede che possano essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i

dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 l. n. 144/1999, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

- l'art. 5, co. 2, T.U. rimette alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

- l'art. 5, co. 3, T.U. stabilisce che in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'Apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RILEVATO CHE

- la Strategia Europa 2020, "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", individua tra gli obiettivi da conseguire un investimento del 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) UE in Ricerca e Sviluppo;

- il Piano Nazionale di Ricerca (PNR) 2011-2013, approvato dal CIPE il 23 marzo 2011 individua tra i gli obiettivi prioritari da perseguire:


- crescita della competitività del Paese in alcuni ambiti tecnologici prioritari;
- consolidamento e crescita degli investimenti in R&S;
- valorizzazione del capitale umano;
- rafforzamento della collaborazione tra imprese e Ricerca pubblica;

- la l. r. n. 13/2008 individua i seguenti obiettivi per lo sviluppo delle risorse umane:

- attrarre, formare e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano adeguatamente qualificato;
- favorire la crescita professionale nonché la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore mediante processi di alta formazione mirati all'evoluzione delle professionalità;
- favorire il trasferimento di conoscenze e competenze, sostenendo l'utilizzo di risorse umane dell'università e di centri di ricerca nelle imprese per attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani" invita gli Stati a garantire ai giovani, anche in possesso di un titolo di studio, il proseguimento degli studi, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

- il "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro- Italia 2020" - adottato dal MLPS e dal MIUR - individua, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sull'integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro";

le. 

- la l. n. 92/2012 disponendo misure e interventi tesi a realizzare un mercato del lavoro “inclusivo e dinamico”, in grado di incrementare occupazione in termini qualitativi e quantitativi, ha inserito anche l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- gli artt. 8 e 8 bis d.l. n. 104/2013 convertito con l. n. 128/2013, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal Programma Garanzia per i giovani, potenziano il ruolo dell’orientamento nell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e nel biennio finale delle scuole secondarie di secondo grado allo scopo di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti anche attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro;

CONSIDERATO CHE

La Regione Lazio:

– ritiene l’apprendistato lo strumento privilegiato per realizzare l’alternanza scuola lavoro e intende utilizzare l’istituto per:

- valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l’acquisizione di titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le istituzioni educative e formative preposte;
 - favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico;
 - favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani laureati, dei dottori di ricerca in raccordo con il sistema dell’Alta formazione, degli organismi di ricerca, delle imprese;
 - stimolare l’occupazione giovanile poiché in grado di fornire alle imprese competenze di elevato livello di specializzazione e rafforzare le competenze professionali dei giovani nell’ottica dell’occupabilità;
- intende, con un programma di interventi per il lavoro e per lo sviluppo delle competenze dei giovani, promuovere la diffusione del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca attraverso un lavoro congiunto con le università, gli istituti tecnici e professionali, le altre istituzioni formative o di ricerca e le Parti sociali al fine di:
- favorire la formazione e la specializzazione dei giovani (diplomati, laureandi, laureati, dottorandi) per rispondere alle esigenze di competenze elevate da parte delle imprese;
 - sostenere lo sviluppo delle imprese nei settori strategici;

RITENUTO NECESSARIO

Sostenere le imprese che investono in ricerca e sviluppo:

- interessate ad assumere giovani con contratto di apprendistato finalizzato ad attività di ricerca;
- nei settori considerati prioritari per il Sistema Italia quali: ambiente, salute, scienze della vita, energia, sistema agroalimentare, nanoscienze e nuovi materiali, ICT, progettazione molecolare, beni strumentali e *Made in Italy*, aeronautica e spazio, mobilità sostenibile e trasporti, beni culturali, scienze socioeconomiche e umanistiche, costruzioni, piattaforme tecnologiche, distretti ad alta tecnologia e infrastrutture di ricerca, trasferimento tecnologico e interazioni pubblico-private.

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Intesa definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, per realizzare attività di ricerca.
2. L'Apprendistato di ricerca ha per oggetto l'attività di ricerca da parte dell'apprendista ed è finalizzato alla realizzazione di progetti da sviluppare *ex novo*, oppure di uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.
3. Allo scopo di qualificare l'apprendistato di cui al co. 1, il progetto di ricerca deve garantire:
 - a) all'apprendista: di maturare un livello di esperienza coerente con gli obiettivi dell'Apprendistato di ricerca;
 - b) all'impresa: di intraprendere progetti di ricerca soltanto attraverso la collaborazione con Università, ITS, altre istituzioni formative o di ricerca.

Art. 2 - Soggetti destinatari e durata del periodo di Apprendistato di ricerca

1. L'Apprendistato di ricerca è riservato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di Tecnico Superiore (ITS);
 - b) laurea;
 - c) laurea magistrale;
 - d) laurea magistrale a ciclo unico;
 - e) dottorato di ricerca.
2. La durata massima del periodo di apprendistato è pari a 36 mesi. Tale durata deve risultare per iscritto nel contratto di apprendistato a norma dell'art. 5 ed è stabilita dalle parti d'intesa con l'ente di ricerca di cui all'art. 3, co. 1.
3. Un'eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro, d'intesa con il dipartimento universitario, ITS, e gli istituti/centri di ricerca e ha una durata massima di 12 mesi per concludere il progetto di ricerca ovvero redigere il rapporto finale di ricerca di cui all'art. 6.
4. Il periodo di Apprendistato di ricerca termina alla data prevista dal contratto di apprendistato a norma dei precedenti co. 2 e 3 ovvero con la redazione del rapporto finale di ricerca di cui all'art. 6 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattuale convenuta.

Art. 3 – Soggetti promotori dell’attività di ricerca

1. L’Apprendistato di ricerca può essere promosso da Università, ITS, altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, di seguito “enti di ricerca”, che ne garantiscono le finalità.
2. L’Apprendistato di ricerca di cui al co. 1 prevede uno stretto raccordo tra l’impresa, che assume l’apprendista e l’ente di ricerca, che garantisce la qualità del progetto assicurando all’apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario.

Art. 4 - Articolazione della formazione per l’attività di ricerca

1. L’Apprendistato di ricerca può essere attivato da imprese, ivi comprese quelle in fase di start up, in collaborazione con l’ente di ricerca e in tutti i settori di attività al fine di sviluppare progetti *ex novo*, oppure per partecipare ad uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.
2. L’impresa, d’intesa con l’ente di ricerca, definisce le modalità di realizzazione dell’attività di ricerca cui è finalizzato l’Apprendistato.
3. Al fine di consentire la realizzazione dell’attività di ricerca:
 - a) l’apprendista svolge l’attività di ricerca oggetto del contratto nell’orario di lavoro come concordato con l’impresa e l’ente di ricerca;
 - b) l’impresa deve garantire, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali, professionali e finanziarie finalizzate alla realizzazione del progetto di ricerca;
 - c) l’ente di ricerca deve garantire all’apprendista il necessario supporto formativo, metodologico e strumentale;
 - d) l’impresa e l’ente di ricerca devono garantire il raccordo tra le competenze acquisite in ambito formativo e di lavoro, favorendo l’applicazione nell’attività di ricerca delle conoscenze apprese in ambito formativo.
4. Le imprese si impegnano ad erogare una formazione interna secondo quanto previsto dal PFI e comunque non inferiore a 150 ore annue retribuite dall’impresa con figure professionali in possesso di competenze adeguate, anche attraverso enti di ricerca. Il PFI definisce il numero di ore di formazione interna.

Art. 5 - Stipulazione del contratto e Piano Formativo Individuale

1. Il contratto di apprendistato e il PFI sono stipulati in forma scritta.
2. Il contratto di apprendistato deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo formativo.

3. Il PFI definito dalle parti del contratto, d'intesa con l'ente di ricerca, è parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato e deve essere redatto in conformità al modello definito dalla contrattazione collettiva. In assenza di disposizioni in materia il PFI deve prevedere i seguenti elementi minimi:

- a) dati identificativi dell'ente di ricerca e dell'impresa;
- b) dati identificativi del tutor dell'ente di ricerca e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
- c) la durata del periodo di Apprendistato di ricerca;
- d) il progetto di ricerca;
- e) le modalità di erogazione della formazione interna con indicazione del numero di ore nel rispetto dei limiti previsti dagli art. 4, co. 4;
- f) le competenze da acquisire durante il periodo di Apprendistato di ricerca.

Art. 6 – Rapporto finale di ricerca

1. Al termine dell'attività di ricerca l'apprendista, coadiuvato dal tutor/referente aziendale e dal tutor formativo, redige un rapporto finale di ricerca che contiene i seguenti elementi minimi:

- a) obiettivi dell'attività di ricerca;
- b) metodologie applicate;
- c) risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;
- d) eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti, etc.
- e) esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista.

2. Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall'apprendista, dall'impresa e dall'ente di ricerca coinvolto.

Art. 7 - Tutoraggio

1. L'attività di ricerca dell'apprendista deve essere supportata da un tutor formativo, in qualità di facilitatore dell'intero percorso formativo e da un tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l'inserimento dell'apprendista all'interno dell'impresa.

2. I tutor e/o referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuate in fase intermedia e a conclusione dell'intero percorso formativo.

3. La funzione di tutor/referente aziendale è demandata alla contrattazione collettiva e deve essere svolta da personale qualificato in possesso di adeguate competenze in relazione al tipo di ricerca da effettuare.

Art. 8 - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro dell'apprendista, incentivi economici e normativi, disciplina previdenziale

1. Per quanto non previsto dalla presente Intesa, al rapporto di lavoro dell'apprendista si applica la disciplina del T.U. e le relative disposizioni del CCNL di categoria.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink.]

2. L'inquadramento dell'apprendista avviene secondo quanto previsto dai CCNL di categoria, in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di ricerca si applica la disciplina del CCNL di categoria per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del T.U., tenendo conto, con i conseguenti riproporzionamenti, della durata del contratto di apprendistato.

3. Per il trattamento economico in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di ricerca si applica la disciplina del CCNL di categoria relativa all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del T.U.

Art. 9 - Azioni di sistema

1. Allo scopo di sostenere le finalità della presente Intesa la Regione realizza:

- a) attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l'efficacia delle azioni previste con successivo atto di regolamentazione;
- b) azioni di informazione volte a promuovere le iniziative della presente Intesa presso le università, gli istituti tecnici e professionali, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. La presente Intesa entra in vigore dalla data di stipula.

2. La presente Intesa potrà essere modificata o integrata sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.

3. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati alla data della sottoscrizione del presente atto sulla base di Convenzioni stipulate a norma dell'art. 5, co. 3 del T.U.

4. All'Intesa potranno aderire altri enti di ricerca interessati a promuovere l'Apprendistato di ricerca.


Roma, 15 gennaio 2014

Letto e sottoscritto:

Regione Lazio
Presidente Nicola Zingaretti

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Delegato Federico Masini





Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Rettore Giuseppe Novelli



Università degli Studi Roma Tre

Delegato Silvia Ciucciovino



Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Delegato Gennaro Terracciano




Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Rettore Ciro Attaianese




Università degli Studi della Tuscia

Delegato Anna Maria Fausto




Libera Università Maria SS. Assunta

Delegato Francesco Bonini



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"

Delegato Roberto Pessi




Università Campus Bio-Medico di Roma

Delegato Eugenio Guglielmelli




Università degli Studi Internazionali di Roma

Delegato Pierluigi Belvisi



Università Cattolica del Sacro Cuore

Delegato Gualtiero Ricciardi




Università Europea di Roma

Delegato Felice Testa




ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie – l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

Direttore Francesco Saverio De Maria




ASI Agenzia Spaziale Italiana

Presidente Enrico Saggese



**INdAM Istituto Nazionale di Alta
Matematica "F. Severi**
Delegato Custode Lofiego



**Museo Storico della Fisica e Centro
Studi e Ricerca**
Delegato Giancarlo Righini



**ITS per le Tecnologie della
Comunicazione e dell' Informazione
R. Rossellini**

Presidente Maria Teresa Marano



**ITS per la Mobilità Sostenibile
"Fondazione G. Caboto"**

Presidente Cesare D'Amico




**ITS per le Tecnologie Innovative per i
beni e le Attività Culturali-Turismo**
Presidente Franco Salvatori




**ITS per le Nuove Tecnologie per il
Made in Italy nel comparto
Agroalimentare**

Presidente Bernardino De Marino




ITS Fondazione "Bio Campus"

Presidente Pierpaolo Pontecorvo




**ITS per le Nuove Tecnologie per il
Made in Italy nel settore dei Servizi
alle Imprese**


Presidente Claudio Senigagliesi



ITS per le Nuove Tecnologie della Vita

Presidente Giorgio Maracchioni






CGIL Roma e Lazio

Segretario Generale Claudio Di
Berardino


CISL Lazio

Segretario Regionale Paolo Rigucci




UIL di Roma e del Lazio

Segretario Regionale Agostino Calcagno



UGL UR Lazio

Segretario Regionale Daniela Ballico




Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese RM- FR-LT-RI-VT

Vice Presidente Angelo Camilli




Federlazio

Delegato Andrea D'Alessio



Legacoop Lazio


Delegato Andrea Bottiglieri



Confcooperative Lazio

Delegato Pasqualino Rossi

GIUSEPPE SPARVOLI




Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio

Delegato Arnaldo Fiorenzoni




Confesercenti Lazio

Presidente Alberta Parissi




Confartigianato Imprese Lazio

Delegato Ilaria Del Casale




CNA Roma e Lazio

Presidente Danilo Martorelli




Confetra - Associazione Regionale del Lazio - ALAS

Segretario Generale Francesco Damato




CISAL

Delegato Luca Gaburro




Confapi Lazio

Presidente Vincenzo Elifani



AGCI Lazio
Presidente Marino Ianni



Casartigiani Lazio
Delegato Angelo Fornari



ABI
Delegato Giancarlo Durante

